

Libero Consorzio Comunale di Trapani

*ex art. 1 L.R. n. 15 del 04/08/2015
già Provincia Regionale di Trapani*



REGOLAMENTO PER L'USO E L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Testo approvato e adeguato con:
Deliberazione Commissariale n°9 del 28/11/2013
Deliberazione Commissariale n°2 del 30/03/2016
Deliberazione Commissariale n°8 del 26/06/2017
Deliberazione Commissariale n°16 del ~~7~~ SET 2017

Libero Consorzio Comunale di Trapani

EX ART. 1 L.R. N. 15 DEL 04/08/2015

già PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI



INDICE

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Art. 1 Oggetto del Regolamento | pag. 3 |
| Art. 2 Concessioni/Autorizzazioni/nulla-osta | pag. 3/4 |
| Art. 3 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione/autorizzazione/nulla-osta | pag. 4/5 |
| Art. 4 Attivazione del procedimento amministrativo | pag. 5 |
| Art. 5 Termine per la definizione del procedimento amministrativo | pag. 5 |
| Art. 6 Rilascio della concessione/autorizzazione/nulla-osta | pag. 6 |
| Art. 7 Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla-osta | pag. 6 |
| Art. 8 Principali obblighi del titolare del provvedimento | pag. 6 |
| Art. 9 Revoca e modifica della concessione/autorizzazione/nulla-osta. Rinuncia/Proroga | pag. 6/7 |
| Art. 10 Decadenza dalla concessione/autorizzazione/nulla-osta | pag. 7 |
| Art. 11 Subentro nella concessione/autorizzazione/nulla-osta | pag. 7 |
| Art. 12 Rinnovo della concessione/autorizzazione/nulla-osta | pag. 7/8 |
| Art. 13 Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni/nulla-osta | pag. 8 |
| Art. 14 Occupazioni/usi d'urgenza | pag. 8 |
| Art. 15 Occupazioni/utilizzazioni abusive | pag. 8 |

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE/NULLA-OSTA

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Art. 16 Oggetto del canone (ricognitorio e non ricognitorio) | pag. 9 |
| Art. 17 Soggetti tenuti al pagamento del canone (ricognitorio e non ricognitorio) | pag. 9 |
| Art. 18 Durata delle occupazioni/usi | pag. 10 |
| Art. 19 Suddivisione del territorio consortile | pag. 10/13 |
| Art. 20 Criteri per la determinazione della tariffa di base del canone (ricognitorio e non ricognitorio) | pag. 13/14 |
| Art. 21 Aggiornamento tariffe | pag. 14 |
| Art. 22 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie | pag. 14/16 |
| Art. 23 Modalità e termini per il pagamento del canone (ricognitorio e non ricognitorio) | pag. 16 |
| Art. 24 Occupazioni/usi abusive - Sanzioni – Definizione agevolata | pag. 16 |
| Art. 25 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi | pag. 17 |
| Art. 26 Funzionario responsabile | pag. 17 |
| Art. 27 Disciplina transitoria | pag. 17 |
| Art. 28 Entrata in vigore del presente Regolamento | pag. 17 |

Libero Consorzio Comunale di Trapani

EX ART. 1 L.R. N. 15 DEL 04/08/2015

già PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI



PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi degli artt. 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dell'art. 31 della L. 448/98 stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (**canone ricognitorio**), che consegue correlativamente ad una riduzione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

A norma degli artt. 23 e 27 del D. Lgs. 285/92 (codice della strada) è istituito il canone per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze avuto riguardo al valore economico o vantaggio che l'utenza ne ricava (**canone non ricognitorio**).

I due canoni previsti dalla norma non sono cumulabili.

Inoltre, a norma dell'art. 23 del suddetto codice e del collegato art. 53 comma 7 del relativo regolamento di attuazione è istituito il corrispettivo dovuto per il rilascio di autorizzazioni per l'esposizione di impianti pubblicitari posti lungo ed in vista della viabilità di competenza, anche se fuori dalle aree del patrimonio indisponibile e del demanio, ma comunque visibili consentendo all'utente di prevedere un beneficio economico.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni/nulla-osta relative ad uso e/o occupazione:

- 1) realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile e delle loro pertinenze;
- 2) di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- 3) realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi, con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

B) agevolazioni speciali;

C) criteri di determinazione del canone;

D) modalità e termini per il pagamento del canone;

E) accertamento e sanzioni;

F) disciplina transitoria.

Art. 2

Concessioni/Autorizzazioni/Nulla-osta

Le occupazioni/uso permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette rispettivamente le prime a concessione, le seconde ad autorizzazione.

E' parimenti soggetto ad autorizzazione l'installazione degli impianti pubblicitari posti lungo e/o in vista della viabilità di competenza.

Senza preventiva autorizzazione, concessione o nulla osta tecnico del Consorzio, è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità, giusta quanto stabilito al titolo II, capo 1° del Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285, modificato con il Decreto legislativo del 10.09.1992, n° 360 e del D.P.R. 16.12.1992, n° 495, modificato con D.P.R. 16.09.1996, n° 610.

Per poter eseguire uso e/o occupazioni, opere, depositi, lavori, stabilire accessi, diramazioni ecc., è necessario conseguire uno dei seguenti provvedimenti:

LA CONCESSIONE

- a) per attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazioni, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possano comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità delle fasce di pertinenze della strada. (art. 25 c.s. e artt. 65, 66 e 67 reg.);
- b) per stabilire nuovi accessi e nuove diramazioni che effettuano occupazione;
- c) per i cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura che devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione (art. 25 C.d.S. e art. 68 Reg.).

L'AUTORIZZAZIONE

- a) per stabilire nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, nuovi innesti di strade soggette ad uso pubblico o privato (art. 22 C.d.S. e artt. 44, 45 e 46 Reg.) che non effettuano occupazioni;
- b) per collocare cartelli, insegne, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, ecc. (art. 23 C.d.S. e artt. da 47 a 55 Reg.);
- c) per compiere opere e depositi temporanei sulla carreggiata stradale e sulle fasce di pertinenza stradale (impalcature con ponteggi tipo Dalmine, banchi di vendita, pali e archi per festeggiamenti, macchine adibite a vendita di prodotti in genere ecc. (art. 21 C.d.S. e artt. da 30 a 43 Reg.);
- d) per costruire muri di controripa e di sostegno od a difesa delle proprietà private;
- e) per autorizzare trasporti eccezionali in genere e transiti con mezzi ad uso speciale, mezzi d'opera, macchine operatrici, macchine agricole, ecc. (art. 10 C.d.S. e artt. da 9 a 20 Reg.).

IL NULLA – OSTA

- a) per la realizzazione di tutte le opere sopra indicate allorché le stesse ricadano lungo tratti di strade che attraversano i centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, individuati ai sensi dell'articolo 4 del Codice della Strada.
I relativi provvedimenti di concessione e autorizzazioni ~~invece~~, sono di competenza del Comune (art. 26, comma 3 C.d.S.).
- b) per eseguire recinzioni alle proprietà con paletti e rete metallica o con muretti e ringhiera di qualsiasi genere, dentro e fuori da centri abitati delimitati dai Comuni comunque determinate e definite con i P.R.G. vigenti;
- c) per la realizzazione di interventi per i quali occorre verificare il rispetto delle distanze dalle fasce di rispetto previste dal codice della strada.

Tutti i provvedimenti amministrativi sopra specificati sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento e dai suoi allegati, nonché da tutte le altre leggi vigenti in materia.

Art. 3

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione/autorizzazione/nulla-osta

Il rilascio dei provvedimenti di concessione, autorizzazione e nulla-osta, costituenti titolo sia per l'uso che per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento tecnico - amministrativo in tutte le sue fasi.

Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo Codice della Strada, e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, dalle norme di attuazione facenti parte integrante

della classificazione tecnico-funzionale provvisoria approvata con D.C. n. 24 del 31/03/2013 e ss.mm.ii., nonché, dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.

Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni/usi di suolo pubblico durante l'esecuzione dei lavori connessi con l'installazione nel sottosuolo di impianti che comportano occupazione permanente per la quale sia già stato rilasciato il relativo provvedimento. Per tali occupazioni/usi temporanei il documento di quietanza per il versamento del canone di occupazione permanente assolve contestualmente tale obbligo.

Art. 4

Attivazione del procedimento amministrativo

L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione/nulla osta è disciplinato dal vigente regolamento dei procedimenti amministrativi dell'Ente. La domanda va **prodotta munita del bollo di € 16,00** (ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii.), fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (v. tabella allegato B) e successive modificazioni, secondo la modulistica fruibile sul sito del Consorzio.

Il soggetto legittimato a presentare istanza, ovvero il richiedente nel caso di uso e/o occupazione con passi carrabili, attraversamenti per allacci e simili dovrà essere il proprietario del fondo limitrofo alla strada, su cui insiste l'opera, chi ne abbia legittima rappresentanza o delega attestante il trasferimento di potestà, nonché chi abbia in affitto/comodato l'immobile, dietro presentazione del relativo contratto. In quest'ultimo caso la durata dell'eventuale provvedimento autorizzativo non può superare la data di scadenza del contratto di affitto/comodato stesso con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza, ovvero del rinnovo qualora tale contratto venga prorogato. Nel caso di uso e/o occupazioni diverse dalle precedenti, effettuate con impianti, opere o strutture da collocare nel suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico, il richiedente potrà essere, oltre all'ente proprietario degli impianti ecc, anche la ditta concessionaria per l'esecuzione delle opere, purché in possesso di apposito contratto di appalto da cui si rilevi l'affidamento degli oneri spettanti all'ente appaltante.

La domanda, prodotta a seconda della tipologia richiesta, deve contenere almeno la documentazione di cui all'**allegato "A"** al presente regolamento e deve riguardare **esclusivamente una singola strada**.

E' fatta salva la possibilità di richiedere specifica ulteriore documentazione rispetto a quanto sopra contemplato, ove indispensabile per la definizione dell'istruttoria. Fino alla produzione della predetta ulteriore documentazione, la pratica verrà sospesa e, trascorsi infruttuosamente **120 giorni** dalla richiesta dell'Ufficio, la stessa si intenderà decaduta previa verifica dello stato dei luoghi da parte del Servizio Tecnico.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla-osta, potendo l'amministrazione ravvisare nella richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione/uso materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

Per la definizione del procedimento amministrativo è necessario il rilascio di apposito parere da parte del competente Servizio tecnico, il quale potrà richiedere eventuale ulteriore documentazione rispetto a quella presentata con la domanda; e ciò a prescindere dall'accoglimento in via amministrativa dell'istanza stessa.

Pertanto, per la particolare complessità del procedimento, il termine entro il quale lo stesso deve concludersi, è di giorni 120 dalla data di presentazione della domanda, così per come previsto sul sito amministrazione trasparenza.

Per le istanze di definizione agevolata di cui al successivo art. 24 non sono stabiliti termini per la conclusione del procedimento stante la necessità di adottare delle particolari modalità di esame delle istanze, stabilite nelle norme di attuazione richiamate all'art. 3.

Art. 6

Rilascio della concessione/autorizzazione/nulla-osta

Il provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla-osta è rilasciato dal Dirigente del Settore per la particolare tipologia dell'occupazione o uso richiesto previo assolvimento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo di € 16,00 (ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii.);
- spese di sopralluogo, di istruttoria e diritti per ottenere il rilascio pari ad € 77,00 (art. 27, comma 3, del D. Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.; art. 405, comma 2, del D.P.R. 495/92 e ss.mm.ii);
- deposito cauzionale eventualmente richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione del suolo/sottosuolo pubblico, ove dovuto.

L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, avente **una durata di anni due**, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita, a lavori ultimati e regolarmente eseguiti, come da accertamento di verifica della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni e comunque non prima di sei mesi dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

Art. 7

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla-osta

Il provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla-osta deve contenere obbligatoriamente e salvo quanto previsto all'art 22, punto 4) relativo agli impianti pubblicitari:

- tipologia dell'opera di cui all'art. 2 del presente regolamento;
- indicazione della strada e relativa categoria di cui al successivo art. 19;
- la misura esatta (espressa in metri quadrati od in metri lineari) dell'uso e/o occupazione;
- la somma dovuta per l'uso e/o occupazione delle strade e delle loro pertinenze, con l'eccezione di quanto stabilito al successivo art. 22, punto 2;
- la durata dell'occupazione non superiore ai 29 anni (tranne che per i nulla-osta) e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Art. 8

Principali obblighi del concessionario/titolare del provvedimento

E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla-osta concernenti le modalità di utilizzo degli spazi dati in uso.

E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione e/o l'uso comporti la costruzione o dismissione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese; e ciò anche nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo od a strutture preesistenti sull'area. Altro onere è quello di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

L'utilizzo di quanto concesso non deve in alcun modo limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui od arrecare danni a terzi.

Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e/o dell'uso e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Il concessionario è obbligato a dismettere, a spostare in altra sede od a riparare eventuali danni, le opere autorizzate ed eseguite, a propria cura e spese, a seguito di interventi eseguiti o da eseguire da parte dell'Amministrazione, ovvero per esigenze della viabilità.

Art. 9

Revoca e modifica della concessione/autorizzazione/nulla-osta.

Proroga/Rinuncia.

L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla-osta, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione e/o l'uso.

L'Amministrazione può concedere la proroga dei termini di esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione delle opere a condizione che l'utente motivi adeguatamente tale richiesta ed indichi i tempi della dilazione che, comunque, fatti salvi i provvedimenti relativi ai servizi di pubblica utilità, non possono superare **180 giorni (centottanta)**, a partire dal termine ultimo dell'inizio dei lavori, pena la revoca del provvedimento.

Tale termine può essere prorogato nel caso in cui la ditta dimostri che il mancato avvio dei lavori è connesso ai tempi di acquisizione di provvedimenti necessari da parte di altri Enti competenti. **In quest'ultimo caso il termine complessivo della proroga non può essere concesso per un periodo superiore ad un anno.**

Il concessionario può rinunciare all'occupazione e/o all'uso con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione.

La rinuncia ha effetto dalla data di ripristino dei luoghi, che dovrà avvenire a cura e spese del rinunciante, e previo regolare accertamento da parte del Servizio Tecnico. La stessa non comporta la restituzione del canone versato.

Non sono, altresì, rimborsabili gli oneri di cui al superiore art. 6, corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 6, comma 2.

Art. 10

Decadenza dalla concessione/autorizzazione/nulla-osta

La decadenza dalla concessione/autorizzazione/nulla-osta si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso od uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione/nulla-osta od il relativo provvedimento di variazione);
- violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione/nulla-osta (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

Art. 11

Subentro nella concessione/autorizzazione/nulla-osta

Il provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla-osta all'occupazione e/o all'uso permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione/nulla-osta trasferisca a terzi il bene in relazione al quale è stata concessa l'occupazione e/o l'uso, il subentrante è obbligato ad attivare, **non oltre 90 giorni dal trasferimento**, il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione/nulla-osta, proponendo all'Amministrazione apposita domanda corredata degli elementi di cui all'articolo 4, commi 1 e 3, tranne che tale documentazione non sia già in possesso dell'Ufficio ed utilizzabile dallo stesso. In tal caso il subentrante, per tale esonero, dovrà produrre atto notorio in cui dichiarare di non aver eseguito alcuna modifica, integrandolo con opportuna documentazione fotografica dei luoghi.

Il precedente titolare è obbligato a comunicare l'avvenuto trasferimento del bene relativo alla concessione, **entro il termine di 90 giorni dal trasferimento, pena il pagamento in solido del canone con il subentrante fino alla data della predetta comunicazione.**

Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione/nulla-osta corredata di copia dell'atto di cessione.

Art. 12

Rinnovo della concessione/autorizzazione/nulla-osta

Il titolare della concessione/autorizzazione/nulla-osta può, prima della scadenza della stessa e qualora intenda mantenere l'opera, chiedere il rinnovo.

La domanda di rinnovo, **in bollo**, deve essere rivolta all'Amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del Regolamento almeno 4 mesi prima della scadenza, se trattasi di opere permanenti, di 5 giorni, se trattasi di opere temporanee superiori a 15 giorni e di 1 giorno se trattasi di opere temporanee inferiori a 15 giorni.

Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazioni/nulla-osta che si intende rinnovare. La documentazione tecnica di cui all'art. 4 va allegata alla domanda, tranne che tale documentazione non sia già in possesso dell'Ufficio ed utilizzabile dallo stesso. In quest'ultimo caso l'utente dovrà produrre atto notorio in cui dichiarare di non aver eseguito alcuna modifica, integrandolo con opportuna documentazione fotografica dei luoghi.

Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento. Il rilascio del provvedimento è subordinato al versamento delle spese di sopralluogo e di istruttoria pari ad € 56,00 (art. 27, comma 3, del D. Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.; Art. 405, comma 2, del D.P.R. 495/92 e ss.mm.ii) ed all'apposizione della marca da bollo.

Art. 13

Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni/nulla-osta

Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione/nulla-osta seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché, le loro eventuali variazioni.

Art. 14

Occupazioni/usi d'urgenza

In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione/uso del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'Amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione/uso, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 24 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Art. 15

Occupazioni/utilizzazioni abusive

Le occupazioni e/o gli usi effettuati in assenza o in maniera difforme da concessione/autorizzazione/nulla-osta, fermo restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.24, sono sanabili qualora risultino conformi alla disciplina del D.Lgs. 285/92, alle prescrizioni tecniche del relativo regolamento di attuazione facenti parte integrante della classificazione tecnico-funzionale provvisoria approvata con D.C. n. 24 del 31/03 /2013 e ss.mm.ii.. A tal fine, l'utente, dovrà produrre istanza secondo le modalità previste agli artt. 4 e 6.

Nel caso in cui sia risulti non sanabile nonché tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di accessi, passi carrabili secondo il disposto dell'art. 22 comma 2 del codice della strada, il titolare dell'accesso e/o il soggetto che ha effettuato l'abuso è obbligato all'immediato ripristino dello stato dei luoghi, previa diffida.

E' prevista, solo per gli accessi/passi carrabili già esistenti alla data del 1 gennaio 1993, la deroga alle distanze dalle intersezioni da rispettare. L'utente dovrà dimostrare nella domanda tale antecedente esistenza secondo una delle seguenti modalità:

- A. indicando gli estremi del titolo autorizzativo ai fini edilizi utilizzato per la realizzazione del varco d'accesso mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);
- B. producendo perizia giurata da parte di tecnico abilitato all'esercizio della professione nella quale dichiarare la presenza di una istanza di condono edilizio inoltrata per la sanatoria dell'opera realizzata abusivamente, ovvero di una domanda di accertamento della conformità presentata per i medesimi interventi la dove ne ricorrano i presupposti, ovvero ancora attestare l'origine storica del manufatto in funzione di una preesistenza dello stesso rispetto alla realizzazione postuma del bene pubblico sovrastante ovvero all' 1/01/1993.

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE/NULLA-OSTA

Art. 16

Oggetto del canone (ricognitorio e non ricognitorio)

Sono soggette al canone (ricognitorio) le occupazioni e gli usi permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'Amministrazione, compresi i tratti di strade all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, anche se rientranti nell'ambito territoriale di comuni con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti, in quanto di proprietà di questo Ente unitamente alle occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi gli accessi, i cavi, le condutture, e gli impianti, gli impianti pubblicitari, etc.. Il canone ricognitorio è applicabile anche agli accessi pedonali che effettuano occupazione.

Sono, altresì, soggetti al canone (non ricognitorio) le opere (accessi, impianti, condutture, esposizione impianti pubblicitari, ecc.), che pur non effettuando occupazione sono soggette al rilascio di concessione/autorizzazione/nulla-osta per l'uso che ne deriva dalle strade e/o dalle sue pertinenze, secondo quanto previsto dal Titolo II, Capo I, del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada). Sono compresi i tratti di strade all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, anche se rientranti nell'ambito territoriale di comuni con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti, in quanto di proprietà di questo Ente.

Il canone non ricognitorio è applicabile agli accessi pedonali soltanto nel caso in cui tale accessibilità è servita attraverso il varco carrabile. Se l'accesso pedonale è indipendente e non effettua occupazione ma solo uso non è dovuto alcun canone.

I suddetti canoni non sono applicabili per le occupazioni e/o gli usi con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché, per le tende solari poste a copertura dei balconi. Gli stessi non sono, altresì, applicabili per:

- a) l'occupazione e/o l'uso effettuate da altri soggetti pubblici, come lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni ed i loro Consorzi, gli Enti pubblici e privati di cui all'art. 87 del T.U.I.R., finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive;
- b) gli innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- d) l'occupazione e/o l'uso da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- e) le occupazioni e/o gli usi occasionali di durata non superiore alle 8 ore;
- f) le occupazioni e/o gli usi con impianti ed infrastrutture adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o al Consorzio al termine dei lavori previsti nella concessione medesima;
- g) le occupazioni e/o gli usi effettuate con attività dello spettacolo viaggiante.

Art. 17

Soggetti tenuti al pagamento del canone (ricognitorio e non ricognitorio)

E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, **indipendentemente dalla realizzazione delle opere**, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione/nulla-osta. In mancanza del provvedimento, è altresì obbligato il beneficiario di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato e/o usato, risultante dal verbale di contestazione della violazione.

La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione/nulla-osta, spetta unicamente al soggetto che mantiene in essere l'opera o l'utilizzo dello spazio pubblico, indipendentemente dai soggetti che abbiano realizzato o sistemato, con o senza propri mezzi d'opera, il manufatto o il suolo che effettua rispettivamente l'occupazione e/o l'uso.



Art. 18
Durata delle occupazioni/usi

Le occupazioni e/o gli usi sono permanenti e temporanee.

Sono permanenti quelle, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla-osta, non è inferiore all'anno. Le frazioni superiori all'anno sono computate per anno intero.

Sono temporanee le occupazioni e/o gli usi, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.

Art. 19
Suddivisione del territorio consortile

La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione/nulla-osta è graduata in rapporto all'importanza delle strade e delle aree e degli spazi pubblici di pertinenza occupati e usati. A tal fine, le strade consortili sono suddivise in 4 categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI
APPARTENENTI ALLA
CATEGORIA I

| | |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| S.P. n. 3 | Ericina |
| S.P. n.16 | Bivio -Lentina S. Vito lo Capo |
| S.P. n.18 | Bonagia - Custonaci |
| S.P. n.20 | Trapani - Bonagia – Valderice |
| S.P. n.21 | Trapani - Ragattisi -Marsala |
| S.P. n.31 | Trapani - Martogna - Erice |
| S.P. n.38 | Mazara del Vallo - Granitola |
| S.P. n.39 | Di Favignana |
| S.P. n.47 | Alcamo - Stazione di Castellammare |
| S.P. n.51 | Campobello di Mazara - Granitola e diramazione Tre Fontane |
| S.P. n.54 | Perimetrale di Pantelleria |
| S.P. n.55 | Alcamo - Alcamo Marina |
| S.P. n.61 | Accesso Ossario di Pianto Romano |
| S.P. n.63 | S. Vito lo Capo – Scopello |
| S.P. n.83 | Circonvallazione di Trapani |
| S.P. n.84 | Litoranea di Marsala |
| S.P. n.88 | Strada di accesso alle Cave di Cusa |
| S.B. n. 2 | Fraginesi – Costamante |
| S.B. n.36 | Ghirlanda – Rakale 1° e 2° tronco - Pantelleria |
| S.R. n. 1 | Immacolatella - Erice |
| S.R. n.22 | Strada di accesso al Tempio di Segesta |
| S. ex ASI | Viabilità Principale di Custonaci |

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI
APPARTENENTI ALLA
CATEGORIA II

| | |
|-----------|---------------------------------------------------|
| S.P. n. 4 | Partanna - Braccio S. Nicolò |
| S.P. n. 8 | Paceco – Castelvetro |
| S.P. n.25 | Mazara – Castelvetro |
| S.P. n.26 | Partanna - Befarella – Salaparuta |
| S.P. n.29 | Trapani - Salemi |
| S.P. n.34 | Valderice - Chiesanuova - Viale – Napola |
| S.P. n.50 | Mazara – Salemi |
| S.P. n.52 | Milo - Viale - Ponte Menta - B. Palizzolo - Celso |

S.P. n.56 Campobello di Mazara verso Menfi
S.P. n.81 Di Bresciana (da Castelvetrano a Triscina)

**ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI
APPARTENENTI ALLA
CATEGORIA III**

S.P. n. 1 Di Ragattisi
S.P. n. 2 Castellammare - Ponte Bagni
S.P. n. 5 Gibellina - Salaparuta - Poggioreale
S.P. n. 6 San Giuseppe dei Mortilli
S.P. n. 7 Del Sapone
S.P. n. 9 Di Serie 182 Macchia - Sella - Bonfalcone
S.P. n.10 Di Camporeale
S.P. n.11 Del Fegotto
S.P. n.12 Del Busecchio
S.P. n.13 Di Zangara
S.P. n.14 Calatafimi - Castelluzzo - Santa Ninfa
S.P. n.15 Vita - Rossignolo
S.P. n.17 Partanna - Belice verso Menfi
S.P. n.19 Salaparuta - S. Margherita Belice
S.P. n.22 Bivio - Badia - Canalotti
S.P. n.23 Ponte Bagni - Inici
S.P. n.24 Misilla - Paolini - Mandre Rosse - S. Nicola
S.P. n.27 Poggioreale - Belice
S.P. n.28 Ciardazzi - Fortuna
S.P. n.30 Santa Ninfa verso C/vetrano "Buturro"
S.P. n.32 Allacc. Salaparuta Belice e Poggioreale Belice
S.P. n.33 Del Fiumefreddo
S.P. n.35 Ballotta - Fulgatore - Bosco Scorage
S.P. n.36 Chiesanuova - Tangi - Ballata
S.P. n.37 Salinella - La Pietra
S.P. n.40 Allacc. della SS. 188 alla prov.le Mazara - Chelbi
S.P. n.41 Allacc. prov.le Salinella La Pietra - Rossignolo
S.P. n.42 Allacc. prov.le Mazara - Salemi con la prov.le Mazara - C/vetrano
S.P. n.43 Marcanza - Cuddia
S.P. n.44 Vita - Domingo- Bruca - Celso – Inici
S.P. n.45 Allacc. S.P. n. 8 con la S.P. n. 29 (Borgo Fazio)
S.P. n.46 Vita - Prov.le Trapani – Salemi
S.P. n.47 Alcamo – Stazione di Castellammare
S.P. n.48 Ballotta - Ballottella – Marcanza
S.P. n.49 Di Passofondo
S.P. n.53 Strasatti - S. Padre - Ciavolo - Mola - Biesina
S.P. n.57 Buseto Palizzolo - Bruca - Pocerobba - Segesta
S.P. n.58 Allacc. della SS. 115 alla S.P. n.29 Trapani - Salemi
S.P. n.59 Del Belice Destro
S.P. n.60 Del Belice Sinistro
S.P. n.62 Marsala - Favara - Ciavolo - Chelbi - Casale - Judeo
S.P. n.64 Quattrovie (tratto in Provincia di Trapani)
S.P. n.65 Di Madonna Bona
S.P. n.66 Di Gorghetti Tondi
S.P. n.67 Di Giuffro
S.P. n.68 Segesta - Ponte Bagni - Inici
S.P. n.69 Sanagia - S. Nicola
S.P. n.70 Di Runza
S.P. n.71 Pionica
S.P. n.72 Fastaiella
S.P. n.73 Di Seggio (da A 29 a S.P. n.13)

| | |
|-----------|---------------------------------|
| S.P. n.74 | Di Baglionovo |
| S.P. n.75 | Di Magione |
| S.P. n.76 | Di Roccolino |
| S.P. n.78 | Di Arcauso |
| S.P. n.79 | Di Mokarta |
| S.P. n.80 | Di Settesoldi |
| S.P. n.82 | Carabidicchia |
| S.P. n.85 | Gillette - S. Nicola 1° tronco |
| S.P. n.86 | Celso - Piano Antalbo 1° tronco |
| S.P. n.89 | Strada consortile "Errante" |

**ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI
APPARTENENTI ALLA
CATEGORIA IV**

| | |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| S.A. | Borgo Fazio – Ricalcata |
| S.I. | Strada Intercomunale di Gibellina. |
| S.B. n.1 | Torre di Mezzo - Marausa – Birgi – Malopasso |
| S.B. n.3 | Gillette - San Nicola (2° tronco) |
| S.B. n.4 | Lago di Murana |
| S.B. n.5 | n. 21 Ossario di Pianto Romano |
| S.B. n.6 | Mulinazzo - Dimina - Ranchibile – Ranchibilotto |
| S.B. n.7 | n.4 Buttagna |
| S.B. n.8 | n.5 Di Cuttaia |
| S.B. n.9 | n.6 Di Calamita Giummarella |
| S.B. n.10 | n.7 Di Giudeo Carcitrillo |
| S.B. n.11 | n.8 Di Fiumegrande |
| S.B. n.12 | Vallone della Montagna |
| S.B. n.13 | Affacciatura Pantano – Valle del Busecchio |
| S.B. n.14 | Di Magione |
| S.B. n.15 | Rio Pergola |
| S.B. n.16 | Di Pietrarenosa |
| S.B. n.17 | Forni lo Castro |
| S.B. n.18 | Allacciante Gallitello |
| S.B. n.19 | Allacciante di Rossignolo |
| S.B. n.20 | n.4 Ex Delia |
| S.B. n.21 | n. 42 Bigurdo – Stracciabisacce |
| S.B. n.22 | n.52 Case Piraino – Case Sant’Anna |
| S.B. n.23 | Marruggi – Montelongo |
| S.B. n.24 | n.6 Collura - Cuddia - Zafferana - Perino |
| S.B. n.25 | Zafferana - Guarinelle |
| S.B. n.26 | n.66 Nasco - Rinazzello - Roccazzello - Zafferana |
| S.B. n.27 | n.10 Rinazzo - Zafferana |
| S.B. n.28 | n.7 Margi - China - Agnone |
| S.B. n.29 | n. 67 Falconara - Zafferana |
| S.B. n.30 | n.1 Fontanasalsa - Misiliscemi - Portella |
| S.B. n.31 | n.3 Margherita - C/da Sapone |
| S.B. n.32 | Baronazzo - Margherita |
| S.B. n.33 | n. 26 Pietratagliate - Bona |
| S.B. n.34 | Bordino - Balata |
| S.B. n.35 | n.30 S. Agostino - 1° stralcio |
| S.B. n.37 | Allacciante Cautali |
| S.B. n.38 | Roccolino - Galasi |
| S.B. n.39 | n.1 Ex Delia |
| S.B. n.40 | n. 3 1° tronco |
| S.B. n.41 | n.8 Allacc. S.P. n. 29 con la S.P. n.44 (Giarretta - Domingo) |
| S.B. n.42 | n.12 Ballata - Stazione di Bruca |
| S.B. n.43 | n. 13 Buseto Soprano - Trenta Salme - Ragoleo |

| | |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| S.B. n.44 | Chiesa di Bruca - Abbatello - Inici |
| S.B. n.45 | Abbatello - Inici |
| S.B. n.46 | Ponte e Rampe sul Forgia in C/da Battaglia |
| S.B. n.47 | Tangi - Bombolone - Luziano |
| S.B. n.48 | Mendola - Gaggera |
| S.B. n.49 | Crocevie - Chiesanuova |
| S.B. n.50 | Crocevie - Uscibeni |
| S.B. n.51 | Luziano - Uscibeni |
| S.B. n.52 | Crocevie - Giamboi |
| S.B. n.53 | Ponte sul Forgia e Trazzera del Re |
| S.B. n.54 | n.60 Agghiara - Ardignotta |
| S.B. n.55 | Strada Rurale Busecchio - Fornace |
| S.B. n.56 | n.25 Buggirano |
| S.B. n.57 | Ala - Corvo - Adigna - S. Giorgio |
| S.R. n. 2 | Patti Piccolo - Quaranta Salme - Croce Frattacchia |
| S.R. n. 3 | Alcamo - Giardinaccio - Rocche Cadute - San Nicola |
| S.R. n. 4 | Strada Agricola Trazzera del Re |
| S.R. n. 5 | Bivio Quarantasalme - Bivio S. Anna |
| S.R. n. 6 | Strada di Calatubo |
| S.R. n. 8 | Amburgio - Morfino - Rincione - Coda di Volpe |
| S.R. n. 9 | Bigottia 1° 2° e 3° tronco |
| S.R. n.10 | Strada agricola Portaspra |
| S.R. n.11 | Giovenchi |
| S.R. n.12 | Strada Agricola Verdesca |
| S.R. n.13 | Santa Caterina (ex Comunità Montana di Favignana) |
| S.R. n.14 | Partanna - Biggini - Airone |
| S.R. n.15 | Occhio di Sole - Rocche Cadute |
| S.R. n.16 | Pergole - Giancaldaia - Bigottia |
| S.R. n.17 | Fondacazzo - S. Teresa - Roccazzo |
| S.R. n.18 | Mazara - Ponte San Lorenzo - Xitta |
| S.R. n.19 | Trapani - Mazara del Vallo |
| S.R. n.20 | Marracco - Gencheria - Sapone |
| S.R. n.21 | Napola - Dattilo |
| S.R. n.23 | Celso - Inici |
| S.R. n.24 | Napola - Jola - Tangi |
| S.R. n.25 | Strada Agricola Rumena |
| S.R. n.26 | Strada Agricola Serre Menta |
| S.R. n.27 | Carrubazza |
| S.R. n.28 | Sibà - Bagniasciutto (Ex Comunità Montana - Pantelleria) |
| S.R. n.29 | Strada di accesso Bacino Marmifero di Custonaci |

Art. 20

Criteria per la determinazione della tariffa di base del canone (*ricognitorio e non ricognitorio*)

I canoni sono graduati a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione/uso e lungo o in vista della quale è effettuata l'installazione degli impianti pubblicitari o segnaletici: a tale effetto, le strade e gli spazi limitrofi e le altre aree pubbliche di pertinenza sono classificate in n° 4 categorie come da elenco riportato all'art. 19.

Il canone di occupazione/uso si determina in base all'effettiva occupazione/uso espresso in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità inferiore, nel caso in cui i decimali siano inferiori a 5, ovvero all'unità superiore nell'ipotesi di decimali uguali o superiori a 5. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

I canoni relativi agli impianti pubblicitari e segnaletici, indipendentemente dal posizionamento, si determinano sulla base della superficie espositiva con arrotondamento all'unità superiore in caso di misura frazionata.

La tariffa del canone è determinata dunque sulla base dei seguenti elementi:

- classificazione delle strade, aree limitrofe e spazi pubblici di pertinenza in ordine d'importanza;

- entità della superficie occupata/usata;
- entità della superficie esposta (per impianti pubblicitari);
- durata dell'occupazione/uso/esposizione;
- tipologia della concessione/autorizzazione/nulla-osta;
- valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, al vantaggio che l'utente ne ricava, nonché del sacrificio imposto alla collettività ed alle modalità delle occupazioni.

La misura minima del canone da versare non potrà essere inferiore ad **€ 15,00** indipendentemente dal valore risultante attraverso il calcolo per come sopra effettuato.

Art. 21 Aggiornamento tariffe

Le tariffe base potranno essere aggiornate annualmente in misura pari alla rivalutazione accertata dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo di operai ed impiegati relativi al 31 Dicembre dell'anno precedente.

Art. 22 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

A) OCCUPAZIONI/USI PERMANENTI:

Le occupazioni/usi sono permanenti se effettuate con carattere stabile, a seguito di rilascio di un atto di concessione/autorizzazione/nulla-osta aventi durata pari o superiore all'anno, con o senza manufatti od impianti. Il canone dovuto è **per anni solari** ed è commisurato alla superficie effettivamente occupata/usata.

1) Accessi.

Sono considerati accessi, ai fini dell'applicazione del canone – ricognitorio e non ricognitorio -, i varchi (aperture) tra la strada pubblica o area pubblica e il suolo privato o edificio privato che consentono le immissioni dei veicoli e pedoni alla proprietà privata; non si identificano nel cancello/porta/barra, etc. di ingresso da porre all'interno della proprietà, che può anche non sussistere.

Il varco si identifica e si sostanzia in due tipologie:

- in quello spazio a raso, sistemato o non, comunque fruibile e utilizzabile per il transito o la sosta, che si apre direttamente sul suolo pubblico, sprovvisto di qualsiasi manufatto, e che non comporta alcuna modifica all'area pubblica antistante. In questo caso l'accesso carrabile effettua il solo uso dell'area pubblica legato all'utilizzo, anche senza titolo, e dà luogo all'applicazione del canone, in termine di canone non ricognitorio; l'accesso pedonale dà luogo al pagamento del canone solo se insiste e viene utilizzato attraverso il varco carrabile; l'accesso pedonale indipendente (rilevabile solo dalla porta/portoncino ingresso su suolo privato) che non comporta alcuna modifica e non rileva alcun varco visibile e individuabile su area pubblica, non è soggetto al pagamento del canone;

- in quei manufatti o opere di modifica costruiti anche senza titolo, sul suolo pubblico od a margine di esso, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli e pedoni alla proprietà privata. In questo caso l'accesso carrabile e pedonale effettua, oltre all'uso, anche l'occupazione di spazio pubblico per la modifica intesa a facilitare e consentire l'accessibilità; in questi casi sussiste sia l'uso che l'occupazione ma il valore del canone non è cumulabile, è di uguale entità, per cui si applica una sola volta.

La superficie dell'accesso è una misura convenzionale corrispondente alla dimensione dell'accesso al limite della sede stradale per 1 metro lineare di profondità.

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare l'accesso, può essere avanzata richiesta all'Amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

Gli accessi carrabili devono essere individuati con appositi delineatori, previsti all'art. 174 (Figura II-469) del D.P.R. 16/12/1992 n°495 e sue modifiche ed integrazioni, da apporre ai lati dello stesso, a distanza non inferiore a ml. 1,00 dal vicino ciglio bitumato stradale.

L'Ente, su richiesta dei soggetti titolari delle autorizzazioni/concessioni/nulla-osta degli accessi carrabili, tenuto conto delle esigenze della viabilità, può autorizzare l'apposizione, sull'area antistante gli accessi medesimi, di apposito cartello segnaletico di divieto di sosta, la cui installazione e manutenzione, sono a cura e spese dello stesso soggetto titolare dell'atto.

Il divieto predetto non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del soggetto titolare della concessione/nulla-osta.

2) Occupazioni/uso del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Le occupazioni/usi del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati, nonché le occupazioni/usi realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione dei canoni – **ricognitorio e non ricognitorio** -, in base alla lunghezza in metri lineari, secondo le tariffe di cui alla tabella **B3**, approvate con Delibera Commissariale n° 173 del 30/12/2013, e successivi adeguamenti ISTAT come per legge.

Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone ricognitorio è determinato nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della tariffa unitaria di cui alla lettera f) dell'art.63 del D.Lgs. 15/12/1997 n°446 così come modificato dall'art.18 della L. 23/12/1999 n°488, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nell'ambito territoriale del Consorzio.

In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti al Consorzio non può essere inferiore ad € **516,46 (cinquecentosedici/46)**. La medesima somma è dovuta per le occupazioni di cui trattasi effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali all'erogazione dei pubblici servizi, vale a dire alle aziende che hanno infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio, ma che, al contrario di questi ultimi, non hanno alcun rapporto diretto con l'utente.

Le tariffe di cui alla lettera f) dell'art.63 del sopracitato D.Lgs. n°446/97 sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il numero complessivo delle utenze, è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Libero Consorzio Comunale di Trapani, recante quale causale "Canone annuo per allacci di utenza ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n° 446/97 e ss.mm.ii."

Il suddetto canone ricognitorio va compensato con il canone non ricognitorio risultante dall'applicazione della suddetta tabella B3.

3) Occupazioni/uso di qualsiasi natura del suolo pubblico

Le occupazioni/usi del suolo diverse da quelle relative ai passi carrabili tra cui le occupazioni/usi con autovetture, impianti ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili, sono calcolate secondo le tariffe di cui alla tabella **B2**, approvate con Delibera Commissariale n° 173 del 30/12/2013, e successivi adeguamenti ISTAT come per legge.

4) Impianti pubblicitari

Per gli impianti pubblicitari il canone non ricognitorio viene determinato in base alla superficie esposta, intendendosi per questa l'intero ingombro del cartello compresa la struttura, per ciascuna faccia del cartello secondo le tariffe da determinarsi di cui alla tabella **D2**, oltre agli eventuali oneri derivanti dall'occupazione del suolo pubblico di cui alle voci della tabella **B1**, approvate con delibera commissariale n° 173 del 30/12/2013, e successivi adeguamenti istat come per legge.

B) OCCUPAZIONI/USI TEMPORANEI:


Sono temporanee le occupazioni/usi di durata inferiore all'anno.

1) Occupazioni/usi del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Il canone per le occupazioni/usi a carattere temporaneo del sottosuolo e del soprassuolo stradale è determinato per ogni metro lineare o frazione, mediante l'applicazione delle tariffe di cui alla tabella B4, approvate con Delibera Commissariale n° 173 del 30/12/2013.

2) Occupazioni/usi del suolo pubblico.

Il canone per le occupazioni/usi a carattere temporaneo del suolo stradale è determinato per ogni metro quadrato o frazione, mediante l'applicazione delle relative tariffe di cui alla predetta tabella **B1** e riguarda, le occupazioni/uso per la realizzazione di accessi, le occupazioni/usi di suolo pubblico finalizzate allo svolgimento dei lavori di manutenzione attinenti cavi, condutture ecc.. nel sottosuolo e/o nel soprassuolo, le occupazioni/usi realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, nonché le



occupazioni/usi realizzate con autovetture, con impianti ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili, fatti salvi gli esoneri di cui all'articolo 16 del presente Regolamento.

Per le occupazioni/usi nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione.

Per le occupazioni/usi con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, o la sua proiezione al suolo, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Art. 23

Modalità e termini per il pagamento del canone (ricognitorio e non ricognitorio)

Per le occupazioni/usi permanenti il canone è dovuto per anni solari; il pagamento del canone relativo al primo anno, va effettuato alla data stabilita nell'atto di concessione, mentre dal secondo anno e fino alla scadenza, entro il 31 marzo di ogni anno, tramite bonifico - IBAN: IT 32 R 07601 16400 000011793916 - intestato al Libero Consorzio Comunale di Trapani, intrattenuto presso Poste Italiane.

Per le occupazioni/usi temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione od alla data stabilita nello stesso provvedimento.

Per il concessionario privato (escluse le aziende erogatrici di pubblici servizi) e per importi superiori a € 1.000,00 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni/usi permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in due rate di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di Marzo e Settembre.

In caso di ritardo nel pagamento del canone il concessionario è tenuto a corrispondere al Consorzio un'indennità di mora dell'uno per cento (1%) per ogni mese compiuto o frazione superiore al 15 gg.

Art. 24

Occupazioni/usi abusivi – Sanzioni- Definizione agevolata

Le occupazioni/usi abusivi, risultanti da apposito verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale competente, sono equiparate a quelle concesse, ai soli fini del pagamento del canone.

In tali casi si applica un'indennità pari al canone di n. 5 annualità pregresse (fatti salvi gli accessi a fondi agricoli ed a civili abitazioni e le fattispecie di cui all'art. 22 soggette al solo canone non ricognitorio che avranno decorrenza dall'anno 2014), oltre l'anno in corso, considerando permanenti le occupazioni/usi abusivi sistemate, realizzati o non con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni/usi abusivi temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

In caso di occupazione/uso abusivo realizzato ovvero utilizzato da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone, e salvo il diritto di regresso.

Per le occupazioni/usi abusivi si applicano, oltre alla sanzione in precedenza prevista, quelle accessorie stabilite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualora le stesse non siano regolarizzabili e/o non sia stata presentata istanza per la verifica della conformità alle norme e per l'eventuale regolarizzazione con o senza adeguamenti. La decadenza dalla concessione/autorizzazione/nulla-osta, intervenuta ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni/usi eventualmente protrate senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione/nulla-osta, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni amministrative e accessorie stabilite dal presente articolo.

In corrispondenza di appositi avvisi di definizione agevolata che verranno predisposti dall'Ente e' prevista la possibilità per il contribuente di regolarizzare omissioni ed irregolarità commesse beneficiando del completo esonero del pagamento di quanto previsto al comma 2 del presente articolo (annualità pregresse) solo nei casi in cui la violazione non sia stata già contestata con ispezioni, verifiche o notifiche varie. Il mantenimento delle fattispecie realizzate abusivamente è comunque connessa alla conformità ovvero alla possibilità di adeguamento alle discipline vigenti in materia.

Art. 25

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

L'Amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla-osta, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità ed i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

L'Amministrazione provvede, in caso di parziale od omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante Raccomandata A.R., di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 30 giorni.

La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro la fine del terzo anno successivo dalla data di riferimento dell'obbligazione stabilita nell'atto di concessione.

Per le occupazioni/usi abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

La riscossione coattiva del canone da corrispondere (*ricognitorio e/o non ricognitorio*) è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, mediante affidamento al Concessionario della Riscossione ai sensi del DPR 29/09/73, n. 602, così come modificato dal D.Lgs. 46 del 01/07/1999.

Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Al procedimento di restituzione delle somme erroneamente versate a titolo di canone provvede il Funzionario responsabile di cui all'art. 26.

Art. 26

Funzionario responsabile

Il Dirigente preposto all'Ufficio competente all'applicazione del canone (*ricognitorio e non ricognitorio*) provvede, anche tramite un suo delegato, all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi e ne dispone la notifica.

Art. 27

Disciplina transitoria

Le concessioni/autorizzazioni/nulla-osta per l'occupazione/uso di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché, le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

Il pagamento del canone (*ricognitorio e non ricognitorio*), previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

Per le domande di concessione/autorizzazioni/nulla-osta che alla data di entrata in vigore del presente regolamento siano in corso di istruttoria, si applicano in ogni fase le norme del presente regolamento.

Per le concessioni/autorizzazioni/nulla-osta già rilasciate, in caso di modifica della categoria della strada ivi indicata per effetto dell'approvazione della stessa, la variazione del canone avverrà con decorrenza dall'anno in cui viene effettuata la modifica, se la modifica avviene prima del 31 marzo dello stesso anno.

Art. 28

Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente Regolamento ha effetto dalla data di esecutività della delibera di approvazione dello stesso.

